



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01**

di

Salumificio

Val Rendena Spa

REVISIONE	APPROVAZIONE	NATURA DELLA MODIFICA
00	Delibera CdA del <u>24/01/2023</u>	Adozione
01	Delibera CDA del _____	Aggiornamento
02	Delibera CDA del _____	Aggiornamento
03	Delibera CDA del _____	Accorpamento
04	Delibera CDA del <u>12/12/2023</u>	Inserimento WB

INDICE GENERALE

PARTE GENERALE	9
1. DEFINIZIONI	10
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	12
2.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti	12
3. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO	15
4. MODELLO E CODICE ETICO.....	15
5. STORIA DELLA SOCIETÀ E ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	16
5.1. Descrizione della Società	16
5.2 Analisi storica in termini di propensione al rischio.....	18
5.2.1 Analisi storica in termini di propensione al rischio: la sicurezza sul lavoro.....	20
5.3 Analisi storica in termini di adeguamento alla norma	21
6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	21
6.1 La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	22
6.2 La Struttura Organizzativa in materia Ambientale.....	22
7. L'ADOZIONE DEL MODELLO	22
7.1 Finalità del Modello	22
7.2 Elementi fondamentali del Modello.....	23
7.3 Principi, elementi ispiratori e realizzazione del Modello	24
7.4 La struttura del Modello.....	26
7.5 Destinatari del Modello	28
7.6 Adozione e gestione del Modello	28
7.7 Reati rilevanti per SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A.	29
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
8.1 Natura e funzioni	31
8.2 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza.....	31
8.3 Requisiti di nomina, cause di ineleggibilità, di decadenza e rinuncia	33

8.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	35
8.5 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	36
8.5.1 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale.....	36
8.5.2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	37
8.5.3 Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza.....	38
8.6 Whistleblowing	39
8.7 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	39
9. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	41
10. SISTEMA DISCIPLINARE	43
10.1 Funzione del Sistema Disciplinare.....	44
10.2 Struttura, Elaborazione e Adozione del Sistema Disciplinare.....	45
10.3 I Soggetti destinatari del Sistema Disciplinare	45
10.3.1 Gli amministratori e gli altri soggetti in posizione "apicale"	45
10.3.2 I dipendenti	45
10.3.3 I membri degli organi di controllo.....	45
10.3.4 Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello.....	46
10.4 Le Condotte Rilevanti	46
10.5 Sanzioni previste e categorie di destinatari	48
10.6 Procedimento disciplinare	49
10.7 Misure nei confronti dei Dipendenti	50
10.8 Misure nei confronti dei dirigenti	52
10.9 Misure nei confronti degli Amministratori	53
10.10 Misure nei confronti dei Membri del Comitato di controllo della gestione.....	53
10.11 Misure nei confronti dei membri dell'OdV	53
10.12 Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti, dei Partner, dei Soci e Terzi Destinatari in genere	54
10.13 Il titolare del potere sanzionatorio	54
PARTE SPECIALE	55
STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE - METODOLOGIA.....	56

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

- "SALUMIFICIO VAL RENDENA" o "La Società" o "Salumificio": SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A.;
- "CCNL": Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A.;
- "Codice Etico" o "Codice etico": codice etico adottato da SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A.;
- "Consulenti": coloro che agiscono in nome e/o per conto di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- "D.lgs. 231/2001" o "Decreto": il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche;
- "Destinatari": i Dipendenti, Consulenti, Partner, Società di Service, Organi Sociali ed eventuali altri collaboratori sotto qualsiasi forma di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A.;
- Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo della Società.
- Soggetti Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali e dunque, in sostanza, tutti i soggetti che intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la Società.
- "Dipendente" o "Dipendenti": tutti i dipendenti di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A., compresi eventuali dirigenti;
- "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 aggiornate al marzo 2014 e successivi aggiornamenti;
- "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal d.lgs. 231/2001 ovvero il presente modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto al fine di prevenire i reati ex artt. 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo vigente presso la Società (Codice etico, Disposizioni operative, ordini di servizio, organigrammi, procure, deleghe, manuali operativi);
- "Operazione Sensibile": operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria (quanto a quest'ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci, ecc.);
- "Organi Sociali": i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di controllo della Gestione di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A.;
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- "P.A." o "PA": la Pubblica Amministrazione italiana e/o estera, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- "Partner": controparti contrattuali di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A., quali ad es. fornitori, agenti, partner commerciali, rivenditori occasionali e stabili sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società avvenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e ser-

vizi, Associazione Temporanea d'Impresa, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito dei Processi Sensibili;

- "Processi Sensibili" o "processi sensibili": attività di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- "Reato" o "Reati": il singolo reato o i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- "Regole e Principi Generali": le regole e i principi generali di cui al presente Modello;
- "Società di Service": Società terze che svolgono attività di servizio in favore di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A.
- "SGI": Sistema di Gestione Integrato.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo 231/2001 entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito¹.

Il D.lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità² degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati e che fanno parte dell'organizzazione dell'ente stesso.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Le fattispecie di reato per le quali il legislatore ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti sono tassativamente previste dagli art. 24 e seguenti, fino all'art. 26 del Decreto. Per l'elenco aggiornato delle fattispecie si rimanda integralmente all'allegato 01 del Modello Organizzativo.

Per tutti gli illeciti commessi dalla persona fisica nell'interesse o a vantaggio dell'ente è sempre prevista l'applicazione di una **sanzione pecuniaria**, calcolata in quote (in misura non inferiore a cento né superiore a mille, salva la sussistenza delle circostanze, attenuanti e aggravanti, specificamente individuate nel D.lgs. 231/2001), ciascuna delle quali va da un minimo di Euro 258 a un massimo di Euro 1.549 (individuato, in concreto, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente e dell'efficacia della sanzione). Per alcuni dei reati-presupposto sono previste anche **misure interdittive** quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione

¹ La legge delega 29 settembre 2000, n. 300 ratifica ed esegue diversi atti internazionali, elaborati in base al Trattato dell'Unione Europea, tra i quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

² Cassazione Penale, Sez. Unite, 18.09.2014, n. 38343 – Thyssenkrupp parla di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancora più ineludibili, della massima garanzia.

o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione o revoca di finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Altra sanzione principale obbligatoria è la **confisca del prezzo o del profitto** del reato che è sempre disposta nei confronti dell'ente con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

La stessa è eseguibile anche "**per equivalente**", vale a dire mediante l'ablazione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

Infine, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna nei confronti dell'ente, con spese a carico di quest'ultimo.

Per le misure **interdittive** previste possono essere applicate anche quali misure cautelari qualora sussistano gravi indizi di sussistenza della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi indicatori del rischio di reiterazione di commissione del reato.

La misura cautelare può consistere anche nel **sequestro preventivo**, che può essere disposto in ordine a tutte le cose di cui è consentita la confisca.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 13, comma 1 del Decreto): (i) l'ente ha tratto dal reato un *profitto di rilevante entità* ed il reato è stato commesso da *soggetti in posizione apicale* ovvero da *soggetti sottoposti all'altrui direzione* quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di *reiterazione degli illeciti*.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva (art. 16 del Decreto).

Con riferimento ai **soggetti coinvolti**, secondo il dettato del D.lgs. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- i. da "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*" (c.d. "soggetti in posizione apicale"; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
- ii. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione", art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) l'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di reato commesso da un **soggetto apicale**, l'ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1 del Decreto):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).³

Nel caso di un reato commesso dai **soggetti sottoposti all'altrui direzione** (art. 7 del Decreto), l'ente non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso la responsabilità dell'ente è esclusa se quest'ultimo, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto delinea il contenuto del **modello di organizzazione e di gestione** (art. 6, comma 2 del Decreto), prevedendo che lo stesso debba rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Il comma 2-bis dell'articolo 6⁴, prevede ora *"...I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre*

³ La Relazione illustrativa del Decreto sottolinea, a tal proposito: *"si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti"*.

2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)...”.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull' idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3 del Decreto).

SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. intende conformarsi alla disciplina dettata dal Decreto con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati, dotandosi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ispirandosi, nella predisposizione dello stesso, alle Linee Guida elaborate da Confindustria.

3. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Nell'ambito dell'adeguamento delle strutture organizzative e societarie alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, ovvero nella predisposizione del presente Modello, SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. si è ispirata alle Linee Guida elaborate dalla Confindustria, in dipendenza ed in considerazione anche del più recente aggiornamento⁵.

Al fine di poter fornire uno strumento utile e adeguato alla normativa in evoluzione, le Linee Guida sono, infatti, in continua fase di aggiornamento.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida non inficia la validità dello stesso.

Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

4. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato dalla Società, pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al D.lgs. 231/2001.

Sotto tale profilo, infatti:

⁴ Comma modificato dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il quale ha altresì disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023"..

⁵ In tema di responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001, sono state di recente pubblicate nel giugno 2021 "Le nuove Linee Guida di Confindustria sulla costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo" reperibili sul sito www.confindustria.it

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. allo scopo di esprimere dei principi di “*deontologia aziendale*” che la società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Modello detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l’esimente per la Società ai fini della responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001.

5. STORIA DELLA SOCIETÀ E ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

5.1. Descrizione della Società

SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A., opera nel settore alimentare e ha il seguente oggetto sociale:

“l’acquisto, la produzione e la vendita, sia all’ingrosso che al minuto, di prodotti alimentari, di cibi, bevande e in generale di tutti i beni e i prodotti destinati all’alimentazione.

A tal fine essa può svolgere tutte le attività connesse con l’acquisto, la macellazione, l’importazione e l’esportazione, la lavorazione e la commercializzazione di carne, di salumi, di insaccati, di cibi confezionati e sfusi destinati alla ristorazione e al consumo e, più in generale, di prodotti alimentari freschi, conservati, confezionati e surgelati. [...]”

La Salumificio Val Rendena Spa nasce come “Salumeria fratelli Gasperi”, fondata dai fratelli Francesco e Angelo Gasperi nel 1947.

L’azienda si espande e 25 anni dopo, alla famiglia Gasperi si unisce la famiglia Ferrari, formando così la compagine che ancora oggi guida l’attività.

L’attuale sede legale, ossia lo stabilimento di Via 4 Novembre nella frazione di Vigo a Porte di Rendena (TN), viene costruita nel 1980; nel 2007 viene invece inaugurato un secondo stabilimento dedicato alla produzione dello speck; un nuovo stabilimento, inaugurato nel 2020, è invece dedicato alla produzione della carne salada.

Risultano le seguenti Unità Locali:

- 1) Unità Locale n. TN/3;
- 2) Unità Locale n. TN/4;
- 3) Unità Locale n. PR/2;

- 4) Unità Locale n. PR/3;
- 5) Unità Locale n. TO/1.

Nel marzo 2022 Salumificio ha acquistato da CORRIERE BECCARI DI BECCARI ANTONIO E C. S.N.C il ramo d'azienda in Preore, comprensivo dell'impianto fotovoltaico.

Dal 2011 la Società è iscritta all' Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria: 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti.

Ad oggi Salumificio Val Rendena è una realtà aziendale che vede impiegati 29 dipendenti, di cui il 92 % con contratto a tempo indeterminato e l'86% a tempo pieno.

5.1.1 Governance

SALUMIFICIO VAL RENDENA è governato da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri, al quale spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa. La rappresentanza della Società spetta al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri muniti di delega nei limiti dei poteri loro conferiti. Per gli atti necessari all'esecuzione delle deliberazioni del CdA, Presidente e Vicepresidente hanno firma libera singola.

Al Presidente sono attribuite inoltre le seguenti deleghe specifiche⁶:

- a) la sicurezza alimentare, la gestione della qualità dei prodotti con attribuzione delle relative responsabilità;*
- b) la tutela dell'ambiente, la gestione e la responsabilità della qualità degli scarichi per i due stabilimenti.*

Dal 17.08.2022 sono state attribuite al Vice presidente, con firma libera e disgiunta, le seguenti deleghe:

1) direzione del personale nella più ampia accezione di gestione delle risorse umane aziendali, improntando l'operato a criteri di efficienza, valorizzazione delle persone, meritocrazia e fidelizzazione. la delega si intende comprensiva delle proposte di provvedimenti disciplinari, assunzioni, licenziamenti, modifica e/o integrazione dell'organigramma aziendale, predisposizione e aggiornamento del mansionario.

2) organizzazione aziendale volta al:

a. risanamento aziendale: da sviluppare attraverso la revisione dei costi, il controllo della finanza, la ricerca dell'efficienza nella gestione del personale dipendente, il recupero della marginalità, la predisposizione di una proiezione della situazione economico-patrimoniale-finanziaria al 31.12.2022 con l'obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio;

b. consolidamento e rilancio: da perseguire attraverso lo studio di strategie, lo sviluppo del piano strategico aziendale e la predisposizione del budget per l'anno 2023;

⁶ Si veda la visura ordinaria della CCIAA di Trento.

c. generazione di procedure e strumenti per una efficiente gestione ordinaria: da implementare attraverso l'introduzione di un completo sistema di controllo di gestione, lo sviluppo della contabilità industriale, l'implementazione del modello 231, la valorizzazione e la formazione delle risorse interne e la creazione dei presupposti per favorire il passaggio generazionale.

Considerata l'entità delle deleghe conferite l'incarico potrà essere prorogato oltre la scadenza del termine di approvazione del bilancio al 31.12.2022 e per il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati.

La Società ha scelto il modello di gestione monistico, affidando poteri di controllo ad un comitato di controllo sulla gestione composto da un consigliere iscritto al registro dei revisori legali come richiesto dall'art. 2409-*octiesdecies*, comma 3, del Codice civile.

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione.

Le regole interne di funzionamento della Società sono contenute nello Statuto approvato il 23.12.2009.

5.2 Analisi storica in termini di propensione al rischio.

Si è proceduto ad una valutazione globale e documentata di tutti i rischi di commissione di reati presupposto presenti nell'ambito dell'organizzazione, attraverso la metodologia che verrà di seguito illustrata.

Ciò sia al fine di individuare adeguate misure di prevenzione di commissione dei reati e sia per individuare un programma di misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di prevenzione (nell'ottica di esclusione della possibile commissione dei reati stessi da parte dei soggetti più sopra individuati – apicali e sottoposti alla direzione o vigilanza).

In considerazione dell'oggetto sociale e della struttura organizzativa, rilevante propensione al rischio può essere individuata con riferimento alle seguenti classi di reato: reati contro la PA, reati relativi alla gestione ambientale, reati in materia di sicurezza sul lavoro, reati contro il patrimonio (ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio), reati societari, reati relativi allo sfruttamento del lavoro, reati contro l'industria e il commercio, reati tributari.

In relazione a reati diversi da quelli previsti dall'art. 25 *septies* (sopra descritti in sintesi), nessuno degli amministratori attuali:

- è mai stato condannato per alcuno dei reati che fanno parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità 231;
- è mai stato coinvolto in indagini penali o di altro tipo (amministrative, fiscali, valutarie, tributarie) per reati che costituiscano presupposto per la responsabilità 231; mai ha subito condanne per detti reati presupposto, anche solo con sentenza di primo grado.

Sempre in relazione a reati diversi da quelli previsti dall'art. 25 *septies*, nessuno degli ex - amministratori (non più in carica):

- è mai stato condannato per alcuno dei reati che fanno parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità 231;

- è mai stato coinvolto in indagini penali o di altro tipo (amministrative, fiscali, valutarie, tributarie) per reati che costituiscano presupposto per la responsabilità 231;
- ha subito condanne per detti reati, anche solo con sentenza di primo grado.

Nessun dipendente, diverso dagli amministratori:

- è mai stato condannato per alcuno dei reati che fanno parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità 231;
- è mai stato coinvolto in indagini penali o di altro tipo (amministrative, fiscali, valutarie, tributarie) per reati che costituiscano presupposto per la responsabilità 231;
- ha subito condanne per detti reati, anche solo con sentenza di primo grado.

Non sono mai state comminate sanzioni disciplinari ai dipendenti:

- né in relazione alla commissione di reati presupposto 231;
- né in relazione a condotte attualmente vietate dal nuovo codice etico;
- né in relazione a condotte che pur non costituendo reato possano costituire indicatore di prassi non virtuose in contrasto con i principi etici fatti propri dal Cda.

Non vi sono mai stati contenziosi né in sede stragiudiziale, né in sede giudiziaria in relazione a comportamenti rilevanti sotto il profilo delle responsabilità 231; nessuno degli interlocutori ha mai promosso azione giudiziale o stragiudiziale di danno e/o di responsabilità contro la società per la violazione dei precetti sanzionati dalla normativa 231 o per la violazione di precetti ad essi collegati.

Nel corso del tempo sono stati adottati sistemi di controllo pregnante dell'attività aziendale in particolare attraverso:

- 1) Adozione di un MANUALE DELLA QUALITÀ e ottenimento della certificazione IFS FOOD quale standard relativo alla sicurezza alimentare riconosciuto dal Global Food Safety Initiative (GFSI), il cui scopo principale è quello di rafforzare e promuovere la sicurezza alimentare lungo tutta la catena di fornitura;
- 2) Manuale di autocontrollo e procedure igienico sanitarie HACCP volte a raggiungere e mantenere la qualità igienico-sanitaria necessaria ad assicurare la salubrità dei prodotti lavorati e confezionati. Il Manuale si applica agli ambienti, agli impianti, alle attrezzature, al personale e a tutti i processi aziendali. Tali processi comprendono la scelta delle materie prime, lo stoccaggio delle stesse, dei semilavorati e dei prodotti finiti, la lavorazione, lo stoccaggio del prodotto finito e la consegna dei prodotti ai clienti.

Esso è stato redatto in conformità al DL 193/07 e successive integrazioni, ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 – 853/2004 e rispettando le indicazioni del **Codex Alimentarius** in merito alla corretta applicazione del metodo HACCP.

Nessuno di questi strumenti ha mai segnalato l'esistenza di possibili indicatori di pericolo di commissione di reati presupposto.

5.2.1 Analisi storica in termini di propensione al rischio: la sicurezza sul lavoro

Va in premessa precisato l'impegno costante negli anni di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. a diffondere e consolidare, anche con azioni preventive, una cultura della sicurezza per i lavoratori, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i soci, dipendenti e/o collaboratori, attraverso il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa.

A tale fine il CdA ha approvato il documento denominato "*POLITICA PER LA SICUREZZA*", costituente parte integrante del Modello, nel quale vengono enunciati e resi palesi la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, definendo la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere ed esprimendo l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. monitora costantemente le condizioni di lavoro dei propri operatori connesse alla propria attività, agli immobili, impianti ed attrezzature, al rischio biologico, chimico, fisico, garantendo così un'organizzazione fondata sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. attiva periodiche iniziative di formazione ed informazione generale e specifica rivolte al personale in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, emergenza.

SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. ha costruito un sistema di controllo strutturato in materia di sicurezza sul lavoro in conformità a quanto previsto dall'art 30 comma 4 d-lgs. 81/2008 (sul punto si veda oltre).

In relazione ai reati previsti dall'art. 25 *septies*, nessuno degli amministratori attuali:

- è mai stato condannato per alcuno di detti reati;
- è mai stato coinvolto in indagini penali o di altro tipo (amministrative) per reati che costituiscano presupposto per la responsabilità 231; mai ha subito condanne per detti reati presupposto, anche solo con sentenza di primo grado;

Sempre in relazione a reati previsti dall'art. 25 *septies*, nessuno degli ex - amministratori (non più in carica):

- è mai stato condannato per detti reati;
- è mai stato coinvolto in indagini penali o di altro tipo (amministrative) per detti reati;
- ha subito condanne per detti reati, anche solo con sentenza di primo grado.

Nessun dipendente, diverso dagli amministratori:

- è mai stato condannato per alcuno di detti reati;
- è mai stato coinvolto in indagini penali o di altro tipo (amministrative) per detti reati;
- ha subito condanne per detti reati, anche solo con sentenza di primo grado.

Non sono mai state comminate sanzioni disciplinari ai dipendenti:

- né in relazione alla commissione di reati presupposto 231;

- né in relazione a condotte attualmente vietate dal nuovo codice etico;
- né in relazione a condotte che pur non costituendo reato possano costituire indicatore di prassi non virtuose in contrasto con i principi etici fatti propri dal Cda.

Non vi sono mai stati contenziosi né in sede stragiudiziale, né in sede giudiziaria in relazione a comportamenti rilevanti sotto questo profilo; nessuno degli interlocutori ha mai promosso azione giudiziale o stragiudiziale di danno e/o di responsabilità contro la società per la violazione dei precetti sanzionati dall'art 25 septies o per la violazione di precetti ad essi collegati.

5.3 Analisi storica in termini di adeguamento alla norma

Nel corso del tempo, per mantenere aderenza alle richieste normative, la Società:

- ha adottato il Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e ciò a far data dal 29.06.2012, anno di prima adozione e costantemente aggiornato (ultima data aggiornamento 06.11.2020); è previsto inoltre l'aggiornamento del documento valutazione dei rischi ad ogni effettiva necessità (ampliamento e realizzazione di nuovi siti, acquisto nuove macchine, nuove lavorazioni, ecc.) e periodicamente, secondo le prescrizioni di legge;
- ha stipulato un contratto di consulenza con professionista esterno (commercialista) per l'ambito contabile e fiscale;
- ha stipulato contratto con società esterna per la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, formazione, rifiuti ed antincendio;

In conformità alle disposizioni del Decreto, SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A., ha incaricato un gruppo di professionisti dello studio legale Dike Avvocati Associati di Trento, che si occupano specificamente di modelli organizzativi di contrasto alla responsabilità 231, di predisporre il Modello organizzativo.

6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'organigramma aziendale evidenzia una struttura composta di enti di staff⁷, approvato e comunicato a cura della Direzione e definisce i rapporti interfunzionali dei diversi servizi che operano all'interno della struttura ed individua, per ogni servizio il nominativo della persona responsabile.

Nell'ambito di tale struttura le funzioni riportano gerarchicamente al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo e la massima efficienza possibile.

⁷ L'organigramma è archiviato/reso pubblico con affissione in bacheca ed oggetto di costante aggiornamento.

L'organigramma è costantemente aggiornato dal Vicepresidente, avente delega specifica.

Il Consiglio di Amministrazione di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. ha definito ed approvato nei mansionari le responsabilità del personale che opera presso la SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A.; per ogni servizio/ufficio individuato nell'organigramma, i mansionari descrivono i compiti e le responsabilità assegnati.

6.1 La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori e per i terzi.

È in corso di complessiva rivalutazione, la necessità nella struttura organizzativa ed in particolare all'interno del CDA di individuare il Datore di Lavoro al quale siano attribuite le relative funzioni. Nell'organigramma aziendale della sicurezza, per dare adempimento a quanto stabilito dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, sono in corso di individuazione i preposti, che completano il Sistema di controllo con verifiche di prossimità; è stato nominato il Responsabile interno del servizio di protezione e prevenzione (di seguito, anche 'RSPP'); sono nominati gli addetti al primo soccorso (di seguito, anche 'APS'), gli addetti alla prevenzione degli incendi (di seguito, anche 'API'), il medico competente.

I compiti e le responsabilità dei soggetti indicati sono formalizzati in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito.

La Società esplicita, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse, con particolare riguardo ai compiti di RSPP, RLS, APS, API, medico competente.

6.2 La Struttura Organizzativa in materia Ambientale

In materia ambientale, la Società si è dotata di strutture organizzative coerenti con le esigenze manifestate nell'ambito della normativa vigente, con l'obiettivo di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi ambientali.

Delegato in materia di tutela dell'ambiente è il Presidente.

7. L'ADOZIONE DEL MODELLO

7.1 Finalità del Modello

Il Modello di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ✓ determinare la consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, che la commissione degli illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda e, di conseguenza, determinare in chi agisce per conto della Società ad astenersi dalla commissione di comportamenti illeciti;
- ✓ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A., in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi contenuti nel Codice etico al quale la Società intende attenersi;
- ✓ consentire a SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A., a seguito di un'azione costante di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente a prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

7.2 Elementi fondamentali del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono quindi alla società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001 ma migliorano, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Struttura Organizzativa, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre da un lato a determinare in chi agisce per conto della Società ad astenersi dalla commissione di comportamenti illeciti (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio) anche orientandone l'operato, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di prevenire o impedire la commissione di reati consentendole di poter reagire tempestivamente, anche in via disciplinare, in caso di comportamenti che ne costituiscano violazione.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge), in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, s'intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Sotto questo profilo, il Modello forma, insieme al Codice Etico allegato *sub 1*, un *corpus* organico di norme interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell'etica, della correttezza e della legalità.

Il Codice Etico della Società è "La Carta o il Sistema di Valori e Principi" che deve ispirare la condotta della Società nel perseguimento degli obiettivi sociali.

7.3 Principi, elementi ispiratori e realizzazione del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in sede di interviste) esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili.

Il presente Modello infatti, fermo restando la sua finalità peculiare relativa al D.lgs. 231/2001, s'inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole della Struttura Organizzativa e dal sistema di controllo interno.

In particolare sono stati considerati:

1. il sistema di controllo interno e, quindi, tutta la normativa aziendale (norme, procedure manuali e informatiche, manuali, istruzioni operative, linee guida, politiche, regolamenti, ecc..) inerente tutti i sistemi aziendali (sistema di controllo qualità, sistema di controllo di gestione e reporting, sistema amministrativo, contabile e finanziario, sistema di gestione della sicurezza, ambientale ecc.), la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema organizzato di deleghe e procure, nonché l'atto di individuazione di DDL in materia di sicurezza sul lavoro;
2. la politica per la Qualità, Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, che richiama anche i principi di cui al precedente punto 1);
3. la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
4. il sistema disciplinare di cui al CCNL;
5. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
6. le certificazioni di cui al capitolo 5 paragrafo 2 "Analisi storica in termini di propensione al rischio".

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati non sono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e sono stati oggetto di analisi in fase di costruzione del Modello.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono stati:

- a) le Linee Guida di Confindustria, nell'ultima versione del giugno 2021, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili;
- b) i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare:

- i. l'attribuzione a un Organismo di Vigilanza (OdV) del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
 - ii. l'attribuzione (e messa a disposizione) all'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - iii. l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - iv. l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i Destinatari del presente Modello, delle regole comportamentali, delle procedure istituite, delle linee guida e delle politiche aziendali;
- c) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
- i. l'esistenza di un corpo di protocolli e procedure manuali e informatiche atte a regolamentare e normare tutte le cosiddette le attività sensibili (*Procedure*);
 - ii. la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 (*Monitoraggio e Tracciabilità*);
 - iii. il rispetto del principio della separazione delle funzioni (*Segregazione*);
 - iv. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate (*Deleghe e Procure*);
 - v. la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti.

La Società ha così messo in atto un progetto interno, sviluppando una serie di attività propedeutiche alla realizzazione di un sistema organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati secondo le disposizioni del decreto. Queste attività, suddivise in fasi successive, sono compiutamente descritte nella Parte Speciale. Qui possono essere così sintetizzate:

- A. Individuazione delle attività sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla società, le interviste con il vertice aziendale e con i Responsabili di Area, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree ed i processi in cui è teoricamente possibile la commissione dei reati. La possibilità teorica di commissione dei reati è valutata con riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche dell'attività, indipendentemente da chi la svolga e senza tener conto dei sistemi di controllo già operativi.
- B. Identificazione dei protocolli di controllo già esistenti: attraverso le interviste di cui al punto A, integrate con questionari specifici di autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate.
- C. Calcolo del rischio residuale: per ciascuna attività sensibile è stato stimato il rischio potenziale di commissione dei reati che residua una volta considerato il sistema di controllo interno che caratterizza l'attività in questione.

- D. Identificazione dei protocolli di prevenzione: sulla base di quanto osservato nell'attività di analisi sopra descritta, e delle sue risultanze, sono state individuati i protocolli etico-organizzativi che devono essere attuati per prevenire la commissione dei reati.

Si è altresì analizzata la "storia" della società al fine di acquisire informazioni utili alla individuazione di aree sensibili o di rischi specifici tuttora esistenti⁸.

Infine, nell'attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore/rilevanza delle Operazioni Sensibili.

7.4 La struttura del Modello

Alla luce di quanto indicato precedentemente, SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. ha inteso predisporre un Modello che, sulla scorta della propria esperienza e delle indicazioni derivanti dalle pronunce giurisprudenziali in materia, costituisca un adeguato presidio contro le possibilità di commissione dei reati, in coerenza con il sistema di *governance* e dei valori etici ai quali da sempre si ispira la Società.

Il Modello, come predisposto a seguito delle attività sopra descritte, è costituito da:

- a) una **Parte Generale**, avente la funzione di definire i principi di carattere generale che la Società pone come riferimento per la gestione delle proprie attività e che sono, quindi, validi per la realtà aziendale in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose. In essa sono compendiate o allegate le seguenti parti, che ne costituiscono parte integrante:
- i. Organigramma aziendale;
 - ii. Codice Etico;
 - iii. Organismo di Vigilanza e suo funzionamento;
 - iv. Sistema disciplinare;
- b) Una **Parte Speciale** suddivisa in più **Sezioni**, le quali descrivono, con riferimento alle specifiche tipologie di reato, la mappatura delle attività sensibili, la valutazione/costruzione/adeguamento del sistema dei controlli preventivi, nonché i relativi specifici protocolli. Esse hanno la funzione di:
- i. stabilire le fonti normative alle quali devono attenersi i Destinatari;
 - ii. individuare i principi comportamentali da porre in essere;
 - iii. individuare i singoli reati concretamente e potenzialmente attuabili in azienda e le relative misure preventive.

⁸ sul punto si veda sopra il capitolo 5. STORIA DELLA SOCIETÀ E ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Le Sezioni della Parte Speciale risultano essere:

1. **SEZIONE A:** REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
2. **SEZIONE B:** REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI
3. **SEZIONE C e SEZIONE C-BIS:** REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ ILLECITE NONCHÉ' AUTORICICLAGGIO E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
4. **SEZIONE D:** REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO
5. **SEZIONE E:** REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DI DIRITTO D'AUTORE, IN MATERIA DI TURBATIVA DELLA CONCORRENZA
6. **SEZIONE F:** REATI TRANSNAZIONALI
7. **SEZIONE G:** DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
8. **SEZIONE H:** DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
9. **SEZIONE I:** INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
10. **SEZIONE L:** REATI AMBIENTALI.
11. **SEZIONE M:** REATI DI FALSITÀ IN MONETE E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
12. **SEZIONE N:** IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE;
13. **SEZIONE O:** REATI TRIBUTARI;
14. **SEZIONE P:** LOTTA CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la Parte Generale contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabile, la Parte Speciale, in considerazione del particolare contenuto, è invece suscettibile di periodici aggiornamenti.

Inoltre, la dinamica societaria e l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 – potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello.

In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché l'organo amministrativo della Società, ovvero un suo organismo munito dei necessari poteri, provveda ad operare gli aggiornamenti e le integrazioni ritenuti via via necessari.

Inoltre, qualora per talune attività di gestione della Società stessa si ricorra a contratti di service, si precisa che, per tutto ciò che non rientra specificamente nell'ambito operativo del Consiglio di Amministrazione di SALUMIFICIO VAL

RENDENA S.P.A., si dovrà fa riferimento ai principi, ai protocolli di comportamento nonché ai sistemi di controllo previsti nel Codice etico e nel Modello organizzativo delle società di service.

7.5 Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello, unitamente agli allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. a:

- ✓ i membri degli organi sociali e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima;
- ✓ i dipendenti, ivi compresi coloro che sono distaccati per lo svolgimento dell'attività;
- ✓ i collaboratori;
- ✓ i fornitori e i partner commerciali e consulenti.

Il Modello si applica, altresì, a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscono sotto la direzione o Vigilanza dei vertici aziendali della Società (es. stagisti e studenti in alternanza scuola lavoro).

L'insieme dei Destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi protocolli di attuazione.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto dal Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo Capitolo 10.

7.6 Adozione e gestione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista come facoltativa e non obbligatoria, la Società, in un'ottica di miglioramento della Struttura Organizzativa, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione ed attuazione del "Modello di organizzazione gestione e controllo" previsto dal Decreto, in considerazione di quelle che sono le proprie attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati ivi previsti (c.d. "processi sensibili").

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché adottino, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti, volti all'osservanza dei precetti definiti dalla Società e contenuti nel Modello ed al rispetto di tutte le regole e procedure aziendali e tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nell'approvare il presente Modello, acquisisce altresì l'impegno formale di ciascun membro del Consiglio al rispetto dello stesso e conferma, in capo all'Organismo di Vigilanza, l'attribuzione del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curarne l'aggiornamento.

Essendo il Modello "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

7.7 Reati rilevanti per SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che l'ente individui l'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. ha svolto un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata condotta tramite l'esame della documentazione aziendale interna rilevante e tramite interviste con il vertice societario, con i responsabili delle singole aree di attività e/o con i loro diretti collaboratori.

Sono stati acquisiti 85 documenti aziendali, somministrati 20 questionari ed effettuate interviste.

Sulla base dell'analisi svolta, sono stati individuati i soggetti, le attività e le categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione di reati previsti dal Decreto.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione delle probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, ove ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e in considerazione della natura dell'attività della società, ai fini del Modello sono stati considerati rilevanti i seguenti reati:

- a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Articolo 24 del D.lgs. 231/01);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati Articolo 24-bis D.lgs. 231/01;
- c) Delitti di criminalità organizzata (Articolo 24-ter D.lgs. 231/01) (trattasi non dell'evento in sé della commissione di un reato specifico, ma dell'elemento soggettivo alla base della condotta che prevede una associazione, con almeno altre due persone, nella commissione del reato);
- d) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Articolo 25 D.lgs. 231/01);
- e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Articolo 25-bis D.lgs. 231/01);
- f) Delitti contro l'industria e il commercio (Articolo 25-bis1 D.lgs. 231/01);
- g) Reati societari e Corruzione tra privati (Articolo 25-ter D.lgs. 231/01);
- h) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 25-septies D.lgs. 231/01);
- i) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Articolo 25-octies D.lgs. 231/01);
- j) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Articolo 25-novies);
- k) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 25-decies D.lgs. 231/01);
- l) Reati ambientali (Articolo 25-undecies D.lgs. 231/01);

- m) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 25-duodecies D.lgs. 231/01)
- n) Reati transnazionali;
- o) Reati tributari;
- p) (Reati con mezzi di pagamento diversi dai contanti)

I dettagli dei processi sensibili nell'ambito di ciascuna delle fattispecie suindicate e della loro regolamentazione è trattato in sezioni specifiche e dedicate del presente Modello, denominata "Parte Speciale".

I rischi concernenti i Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/01) e il Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/01), pur risultando solo astrattamente ipotizzabili, trovano la loro regolamentazione oltre che nei principi contenuti nel codice Etico adottato dalla Società, anche in specifiche Sezioni della Parte Speciale.

Circa i Reati di Abuso di informazioni privilegiate e di Manipolazione del mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/01), la Società non risulta quotata presso alcun mercato borsistico; allo stesso modo la società non possiede partecipazioni rilevanti e queste ricorrono quando: una persona fisica o Società o Ente partecipano, direttamente o indirettamente, in una società con azioni quotate in misura superiore al 2% del capitale sociale di questa, o quando una società con azioni quotate partecipa, direttamente o indirettamente, in altra società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, in misura superiore al 10% del loro capitale.

Non è quindi prospettabile, almeno teoricamente, il caso che esponenti aziendali siano in possesso di informazioni privilegiate che riguardano l'operatività della società ovvero di altre società partecipate le quali, se pubblicate, potrebbero influire sensibilmente sui prezzi degli strumenti finanziari quotati emessi dalla Società.

Per l'attività svolta dalla Società, operante nel settore alimentare, i reati di cui all'Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) non risultano prospettabili.

A seguito dell'analisi preliminare non sono stati ritenuti concretamente ipotizzabili rischi concernenti i Delitti di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e i Delitti contro la personalità individuale (artt. 25 quater¹ e quinquies d.lgs. 231/01), nonché i Delitti di Razzismo e la Xenofobia (Art. 25- terdecies del d.lgs. 231/01):

Tuttavia, occorre osservare che in relazione alle seguenti fattispecie di reato e per il reato relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/01) sono stati inseriti specifici principi di comportamento nel Codice Etico adottato dalla Società.

Si ribadisce che ciascuna tipologia di reato ricompresa nel D.Lgs. 231/01 è presa in considerazione nel Codice Etico adottato dalla Società, il quale stabilisce i valori e le norme di comportamento cui ciascun soggetto che opera per conto della stessa deve attenersi. Pertanto, tali valori e norme di comportamento sono altresì finalizzati ad evitare e stigmatizzare il verificarsi di condotte astrattamente integranti le fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 Natura e funzioni

L'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto pone come ulteriore condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, chiamato a:

- i. valutare l'adeguatezza del Modello, in relazione alle attività espletate dall'ente e alla sua organizzazione e, quindi, la sua idoneità a scongiurare la commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- ii. vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'ente con quanto previsto dal Modello;
- iii. curare l'aggiornamento del Modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, degli aggiornamenti normativi o dei cambiamenti nell'attività svolta; sia attraverso una fase successiva di verifica della idoneità delle modifiche proposte.

Secondo il dettato normativo, l'Organismo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non deve incorrere in omessa o insufficiente vigilanza e deve essere destinatario degli obblighi di informazione previsti dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione salvo nei casi espressamente previsti di seguito.

L'Organismo di Vigilanza opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate da SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. e le risorse a disposizione di quest'ultimo nella supervisione di tutti i procedimenti di vigilanza e di continuo adeguamento delle aree "sensibili" descritte nella Parte speciale del presente Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni. SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. ha regolato come segue il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

8.2 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

La nomina dell'Organismo di Vigilanza di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale sceglie i membri tra i soggetti che siano dotati dei requisiti richiesti dal Decreto e meglio specificati nel successivo paragrafo 8.3.

In considerazione delle dimensioni aziendali, del numero di attività sensibili in cui la Società è impegnata e della concretezza ed entità dei rischi, SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. ha deciso di nominare, con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 24/01/2023 un Organismo di Vigilanza collegiale composto da due membri esterni di cui uno con funzione di Presidente e un membro del comitato di controllo della gestione (Cass. Sez. Unite

24.4.2014 n. 38343), per cui deve essere garantita *"l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dall'organo dirigente"* (Cass. Pen sez. V 18.12.2013 n. 4677)⁹.

Si dovrà trattare di soggetti dotati di un *"bagaglio di strumenti e tecniche che l'organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata ..."*, in grado di interpretare sul piano aziendale fenomeni, transazioni, comportamenti regolati (anche) da norme penali.

Coerentemente con quanto indicato nelle Linee Guida di Confindustria del giugno 2021, si richiederà che l'OdV *"...abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del modello è prevenire la realizzazione di reati. È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità di consumazione dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna"*.

L'Organismo di Vigilanza deve essere:

1. autonomo¹⁰;
2. indipendente¹¹;
3. professionalmente attrezzato e competente¹²;

⁹ Partendo dai punti fermi di cui sopra, indicati della giurisprudenza (e dalle Linee guida di Confindustria), si deve – anzitutto - escludere che possano far parte dell'O.d.V.:

1) i soggetti sottoposti al potere gerarchico dell'organo dirigente che svolgano compiti potenzialmente connessi alle aree a rischio commissione reati;

2) soggetti terzi laddove svolgano rilevanti funzioni operative nelle suddette aree a rischio reato (ad esempio: l'RSPP o il responsabile aziendale – anche non dipendente – della sicurezza o del settore ambiente o il revisore contabile, quest'ultimo in quanto astrattamente potenziale soggetto attivo dei reati societari).

¹⁰ **Autonomia** - L'OdV deve avere, anzitutto, un'autonomia decisionale, che concerne l'aspetto più propriamente funzionale. È necessario che l'OdV sia libero di autodeterminarsi nelle sue scelte operative e di agire di conseguenza, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle sue funzioni L'OdV deve cioè essere svincolato da lacci e riporti funzionali ed organizzativi. Il che è dire che l'autonomia, innanzitutto, va misurata verso coloro che vantano, individualmente o collegialmente, poteri gestori rispetto alla attività dell'impresa sociale.

L'OdV deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi, in modo da non essere coinvolto in alcun modo nell'esercizio di attività operative, né partecipe di decisioni gestorie. Per questo devono essergli riconosciuti dall'organo gestorio autonomi poteri di iniziativa e di controllo (sul punto si veda oltre).

11 Indipendenza – L'indipendenza, benché non indicata espressamente dal D.Lgs. citato, si ricava, in via di interpretazione, dal principio di effettività del controllo giacché tale requisito sembra assurgere a condizione necessaria di non soggezione ad alcun vertice aziendale. L'assenza di condizioni di "soggezione" nei confronti dei vertici operativi della società, da una parte, ed il mancato svolgimento in funzioni operative, dall'altra, rappresentano, in buona sostanza, due elementi essenziali e concorrenti per lo svolgimento di un controllo penetrante sull'efficace attuazione del modello.

Per avere e conservare indipendenza dall'organo gestorio deve essergli riconosciuta una adeguata dotazione di risorse umane e patrimoniali. Le Linee Guida di Confindustria per rafforzare l'imparzialità e la possibilità di operare, suggerisce di collocare l'OdV, all'interno dell'organigramma, nella più elevata posizione di staff, in modo tale da consentire un riporto diretto verso il CdA.

12 Professionalità – Essa viene richiesta al fine di garantire le capacità di azione in un contesto che richiede approfondite capacità di valutazione e gestione dei rischi, conoscenze di analisi delle procedure, di organizzazione aziendale, di finanza, di revisione e di gestione, di diritto civile e penale e di pratica professionale. Si tratta quindi di raggruppare una serie di competenze specialistiche e al contempo assai diversificate. Il requisito di professionalità va considerato intimamente connesso con l'autonomia, nel senso che la mancanza ovvero carenza di professionalità pregiudica inevitabilmente l'autonomia di giudizio. Conviene chiarire che uno degli aspetti cardine di questo requisito è costituito dalla formazione sia preliminare rispetto al conferimento dell'incarico sia successiva per il mantenimento del requisito nel tempo; formazione il cui compito è quello di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte anche dell'OdV (con la necessità di differenzia-

4. dotato del prerequisite della onorabilità¹³.

Tali elementi debbono essere tutti presenti contemporaneamente e mantenersi inalterati nel tempo per tutta la durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto compatibilmente alla posizione giuridica del soggetto prescelto interno alla società, mentre per il soggetto esterno lo stesso dovrà necessariamente essere individuato tra persone con comprovate capacità e conoscenze in materia economica e/o giuridica e/o in processi organizzativi/di qualità.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione può, peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui siano venuti meno - se membro interno nel rispetto di un'adeguata valutazione della posizione del soggetto prescelto- i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità o ancora quando la valutazione periodica ne abbia constatato la reale necessità.

8.3 Requisiti di nomina, cause di ineleggibilità, di decadenza e rinuncia

Possono essere nominati membri dell'OdV i soggetti in possesso delle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni e/o che abbiano maturato specifica esperienza. In particolare, le competenze richieste afferiscono alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e alle scienze organizzative e aziendalistiche (con particolare attenzione anche alle competenze specifiche in materia di *audit* e di *fraud examination*).

I membri dell'Organismo possono ricoprire funzioni o cariche in ambito aziendale, purché queste non comportino a titolo individuale poteri gestionali di amministrazione attiva incompatibili con l'esercizio delle funzioni dell'Organismo.

Costituiscono **cause di ineleggibilità** dei componenti dell'OdV:

zione a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno; è necessario prevedere il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione (e si tratta di un requisito essenziale per far ritenere l'idoneità del Modello 231).

¹³ **Onorabilità** – A tutt'oggi l'unico provvedimento giurisdizionale che esamina l'idoneità di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001, adottati prima della commissione del reato, è l'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (dott.ssa Secchi) dd. 20 settembre 2004, depositata il 9 novembre 2004. Il Tribunale di Milano nell'ordinanza del 9 settembre 2004 ha precisato: "Se l'organo di vigilanza deve, pur se organo interno alla società, essere indipendente ed in grado di controllare non solo i dipendenti, ma anche i direttori e gli amministratori dell'ente, appare veramente eccessivo pretendere, perché operi la causa di ineleggibilità, che nei confronti del soggetto che si vorrebbe nominare sia stata emessa una sentenza di condanna e che la sentenza sia diventata irrevocabile: potrebbe cioè nominarsi quale membro dell'organo di vigilanza un soggetto condannato – seppure con sentenza non irrevocabile - per corruzione, per truffa aggravata ai danni di ente pubblico, per frode fiscale ovvero un soggetto nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile ad esempio per gravi fatti corruttivi." Ciò a dire che il regolamento dell'OdV deve prevedere come specifica clausola di ineleggibilità non solo la condanna con sentenza definitiva per alcuno dei reati rientranti nel catalogo 231, ma anche la sentenza di patteggiamento e la condanna in primo grado.

1. la condanna, anche in primo grado, o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
2. la condanna, anche in primo grado, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la condanna anche in primo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
4. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
5. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla Società;
6. il mancato rilascio di autocertificazione relativamente alla documentazione antimafia prevista dall'art. 85 commi 2 bis e 3 d. l.vo 159/2011 (con riferimento all'art. 84).

L'Organismo di Vigilanza deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto d'interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni – e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione –, a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, onde consentire la sostituzione nell'incarico. L'ODV deve comunicare ogni variazione delle informazioni indicate nell'autocertificazione di cui al punto 6.

Costituiscono **cause di decadenza** dei componenti dell'OdV:

1. la condanna in primo o secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt.444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
2. la condanna in primo o secondo grado a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la condanna in primo o secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt.444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
4. la condanna definitiva per uno dei reati del catalogo 231;
5. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
6. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla Società;
7. l'omessa comunicazione di una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza o la violazione, in tali ipotesi dell'obbligo di astensione;
8. l'omessa consegna di autocertificazione antimafia di cui al precedente punto 6 sulle cause di ineleggibilità.

L'Organismo di Vigilanza di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A. ha durata triennale; può essere rinominato e rimane comunque in carica fino all'accettazione degli eventuali successori.

La **cessazione dalla carica** è determinata -oltre che dalla scadenza del periodo di durata- da rinuncia, decadenza, revoca o impedimento permanente, e, per quanto riguarda i membri interni alla Società nominati in ragione della funzione aziendale ricoperta, dal venir meno della titolarità di tale funzione.

La rinuncia da parte dei membri/del membro dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La rinuncia da parte di un membro ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei membri dell'Organismo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'Organismo si è ricostituita, in seguito all'accettazione dei nuovi membri.

La revoca dell'incarico conferito a uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per giusta causa.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- un grave inadempimento ai propri doveri/funzioni, così come definiti nel Modello;
- la condanna della Società, ai sensi del Decreto, anche con provvedimento non ancora passato in giudicato, motivato sulla base della "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo;
- il verificarsi di una delle cause di decadenza;
- la violazione del divieto di comunicazione e diffusione delle informazioni notizie, dati, atti e documenti acquisiti nell'esercizio delle proprie attività, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dal Modello e dalle disposizioni vigenti.

In caso di cessazione per qualunque causa di un membro dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione provvede senza ritardo alla sua sostituzione con un'apposita delibera

In caso di cessazione del Presidente dell'ODV, le relative funzioni sono assunte, fino all'accettazione del nuovo Presidente, dal membro più anziano.

8.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- 2) sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello, in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società in modo tale da consentire l'efficacia dell'esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza, necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone delle adeguate risorse finanziarie sulla base di un preventivo annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso.

La necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati rimane in ogni caso prioritaria e, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti il proprio potere di spesa, con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento poiché è del Consiglio di Amministrazione la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al successivo paragrafo 8.5 del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti alla segretezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi di funzione e di controllo esistenti in SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, in particolare nel reperimento di documentazione e di informazioni senza necessità di alcun consenso preventivo e senza che alcun tipo di ostacolo possa essere opposto.

8.5 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

8.5.1 Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due linee di *reporting*:

- 1) la prima, su base continua, verso il Presidente del Cda, al quale l'OdV si rivolgerà tempestivamente ogniqualvolta si dovesse presentare una problematica o una criticità relativa a un'area sensibile di cui al d.lgs. 231/2001, qualora rilevi violazioni accertate del Modello, nonché ogni notizia un merito a reati presupposto della responsabilità 231 e in merito a fatti o atti in corso di esecuzione, che, se portati a compimento, potrebbero perfezionare un reato rilevante ai fini della responsabilità 231 o altra tipologia di reato comunque indicativa di rischio potenziale per la Società e di cui sia venuto a conoscenza di propria iniziativa o a seguito di comunicazione da parte dei Destinatari del Modello;

- 2) la seconda, su base annuale verso il Consiglio di Amministrazione, al quale l'OdV invierà un rapporto scritto sull'attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi Sensibili, ecc.).

Inoltre, annualmente l'OdV presenterà agli Organi societari citati il piano delle attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione andrà prontamente indirizzata a uno degli altri soggetti sopra indicati.

Il reporting ha ad oggetto:

- a) l'attività svolta dall'OdV;
- b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV secondo le previsioni del Regolamento.

Il Presidente del C.d.A. ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

8.5.2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice etico nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia o ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni informazione riguardante:

- ✓ le criticità che emergono dalle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali a cui sono addetti;
- ✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad esempio: provvedimenti disciplinari avviati e/o attuati nei confronti dei dipendenti);
- ✓ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- ✓ le relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;

- ✓ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni erogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ✓ i prospetti riepilogativi dei contratti significativi sottoscritti dalla Società.

Deve essere, altresì, portato a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione di cui si è venuti a diretta conoscenza proveniente sia dai dipendenti che da terzi attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello e il Codice etico.

I responsabili delle Aree interessate dalle attività sensibili, come individuati nei protocolli di prevenzione, sono altresì tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza una relazione scritta, secondo quanto previsto dal relativo protocollo aziendale.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta libera o mediante utilizzo del Modello di comunicazione, predisposto allo scopo, che viene riportato in Allegato 3 tramite apposita casella di posta elettronica dedicata odv@salumificiovalrendena.it.

Chi volesse conservare l'anonimato può indirizzare le proprie segnalazioni anche a mezzo posta alla sede di SALUMIFICIO VAL RENDENA S.P.A., con l'indicazione *RISERVATO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA* oppure presso lo studio professionale del Presidente dell'ODV, dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati.

8.5.3 Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere inoltre comunicate le **seguenti informazioni**:

- ✓ le notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- ✓ gli aggiornamenti del sistema delle deleghe dei poteri;
- ✓ le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- ✓ i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente di rischio;
- ✓ le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti gli aspetti che possono indicare carenze del sistema di controllo interno;
- ✓ copia dei verbali di riunione del Consiglio di Amministrazione;

- ✓ copia delle comunicazioni di qualsivoglia Autorità di Vigilanza (per esempio l'Autorità garante per la concorrenza del mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ecc.).

8.6 Whistleblowing

Per "whistleblowing" si intende una segnalazione pervenuta ad un soggetto incaricato da parte di un interlocutore della Società o che sia entrato in contatto con la Società per motivi connessi all'attività della stessa (ad es. consulenti, tirocinanti, volontari, azionisti, ecc. cfr. art. 3 D.Lgs. 24/2023), che denunci condotte illecite rilevanti ai sensi dell'art 6 comma 2 bis del decreto lgs 231/2001 di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con la Società. Questo strumento consente di realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente di riferire casi di violazione di norme da parte di altri all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni.

La Società, in considerazione dei recentissimi sviluppi normativi, per conformarsi alla normativa Whistleblowing contenuta nel d. lgs. 24/2023, intende informare i propri interlocutori perché si attivino per contrastare l'illegalità, segnalando i fatti e gli eventi potenzialmente illeciti o le irregolarità di cui siano venuti a conoscenza.

A tale scopo:

- è stato individuato un canale di interno segnalazione, con specifico incarico attribuito all'Odv collegiale 231;
- è stata predisposta specifica informativa sulle modalità di utilizzo e funzionamento del canale interno di segnalazione;
- è stato redatto un protocollo specifico, parte integrante del Modello, che regola quanto previsto dal dettato normativo in materia di gestione delle segnalazioni (cfr. PR WH 01 "WHISTLEBLOWING POLICY") – ad essa si fa espresso riferimento;
- è stato implementato il sistema disciplinare, prevedendo sanzioni ad hoc per le violazioni connesse al sistema whistleblowing.

Per la gestione delle segnalazioni rilevanti ai sensi della normativa, SALUMIFICIO ha dato incarico all'Organismo di Vigilanza, il quale agirà in modo da garantire diligente seguito alle segnalazioni ricevute attraverso il canale di segnalazione predisposto e da garantire altresì i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i (artt. 4 e 5 D. Lgs. 24/2023).

È stata predisposta specifica informativa rivolta a tutti i destinatari del Modello e in generale a tutti i soggetti previsti all'art. 3 D.Lgs. 24/2023, avente ad oggetto le modalità di utilizzo e il funzionamento del canale di

segnalazione, oltre che le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali dei segnalanti e delle sanzioni previste in caso di violazioni relative al sistema whistleblowing.

L'informativa è pubblicata sul sito web della Società. Viene inoltre inviata agli indirizzi di posta elettronica dei Responsabili di Area per la successiva diffusione periferica e nei contratti con soggetti terzi è inserita una specifica clausola informativa con indicazioni per prendere visione dell'informativa stessa.

L'informativa e la procedura e i canali proposti prevedono altresì la possibilità di segnalazione per il caso in cui il whistleblowing abbia ad oggetto l'operato dell'OdV.

Oltre ai canali di segnalazione, chiunque venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti ritenuti non in linea con quanto previsto dal presente Modello è tenuto comunque a darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza.

8.7 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al data base è riservato esclusivamente all'OdV.

L'accesso all'archivio di ODV è consentito, previa richiesta scritta e motivata del Presidente del Cda o del Presidente del Comitato di controllo che verrà valutata da ODV:

L'istanza va indirizzata al Presidente di ODV, che provvederà alla relativa autorizzazione in caso di fondatezza della richiesta.

Segue un elenco esemplificativo delle informazioni particolari da conservarsi nel database:

- i. ogni informazione utile riguardante le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- ii. i prospetti riepilogativi degli appalti dei quali la Società è risultata aggiudicataria a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata;
- iii. le notizie e la documentazione relative ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- iv. le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- v. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001;

- vi. le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello o del Codice di Etico, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- vii. i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi o omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- viii. il sistema aggiornato di deleghe e procure;
- ix. in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro, i documenti rilevanti e gli eventi di rilievo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: documenti di valutazione dei rischi, budget e piano avanzamento, nomine RSPP e medici competenti, nuove nomine, lista infortuni, verbale incidente, ispezioni particolari, procedure d'emergenza, ecc.
- x. I documenti del Sistema Gestione Qualità.

Su nomina del Titolare del trattamento, i membri dell'ODV assumono, per quanto attiene alla gestione della casella *e-mail*, delle segnalazioni e dell'archivio cartaceo e/o informatico, la qualifica di responsabile esterno del trattamento ex art. 28 GDPR¹⁴, garantendo un *backup* dei dati con cadenza almeno semestrale.

I dati informatici e cartacei sono protetti secondo le modalità previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679.

9. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

In particolare:

- ✓ L'indice del modello è pubblicato mediante affissione in bacheca aziendale/spogliatoi e invio agli indirizzi di posta elettronica dei Responsabili di Area per la successiva diffusione periferica, pubblicazione che comunque deve essere comunicata ai dipendenti, nonché ai fornitori, collaboratori e, più in generale, a qualsiasi soggetto

¹⁴ Non ci sono precisazioni sul ruolo e le responsabilità dell'**Organismo di Vigilanza** (ODV) in ambito **privacy**, alla luce del Regolamento Europeo 2016/679. Il Garante per la Privacy non si è espresso in modo esplicito sull'argomento, ma nel Provvedimento del 19 luglio 2018 [9040242], nel fornire un parere "su uno schema di decreto volto a dare attuazione alle disposizioni del D.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica" afferma che "il sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ivi delineato abbia rilevanza ai soli fini degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei dipendenti, restando salva la titolarità dei relativi trattamenti e l'imputazione delle eventuali conseguenti responsabilità in capo all'amministrazione interessata". Di conseguenza appare evidente una propensione verso l'inquadramento dell'ODV, in ambito **privacy**, come responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, visto che la titolarità dei trattamenti rimane in capo all'amministrazione interessata. In questo caso, non ci sarebbe bisogno di alcuna informativa, o consenso al trattamento dei dati, bensì, un accordo specifico come prescritto dall'art. 28 del Regolamento UE contenente tutte le prescrizioni cautelative.

che agisce in nome e per conto della Società. In particolare, tutti i dipendenti (compresi i nuovi assunti) sono chiamati a sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso e del Codice etico;

- ✓ i contratti con fornitori, collaboratori, partner commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti estranei che operano in nome e per conto del SALUMIFICIO VAL RENDENA, devono essere rivisti in modo da prevedere una clausola che faccia esplicito riferimento al Modello, al Codice etico e al Decreto, la cui inosservanza potrà costituire fonte di inadempimento delle obbligazioni contrattuali disciplinate e/o di risoluzione espressa del contratto;
- ✓ gli ordini di servizio e le comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;
- ✓ le procedure sono comunicate a tutti gli interessati.

In particolare, il sistema d'informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

i. LA COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti e ai soggetti che per la prima volta ricoprono una carica sociale, invece, è consegnato un set informativo (es. Codice Etico e lettera informativa dell'esistenza del modello), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

ii. LA FORMAZIONE

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza del SALUMIFICIO VAL RENDENA.

In particolare, il SALUMIFICIO VAL RENDENA prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

- 1) Top management, componenti dell'OdV e degli Organi Sociali;
- 2) Dipendenti che operano in aree sensibili;
- 3) Dipendenti che non operano in aree sensibili.

Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi del Modello di organizzazione gestione e controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 e dei comportamenti considerabili a rischio di commissione dei sopraccitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione è modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'OdV. Sono previsti, ai fini dell'attestazione della frequenza, test scritti di verifica del livello di apprendimento; i relativi questionari sono archiviati a cura del Responsabile della Formazione e posti a disposizione dell'OdV. All'OdV è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

L'Ente erogante è tenuto a raccogliere in apposito dossier, a cura dello stesso archiviato, le evidenze oggettive degli interventi formativi erogati.

iii. INFORMAZIONE AI CONSULENTI, AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI E AI PARTNER

I Consulenti, i membri delle Commissioni interne e i Partner sono informati del contenuto del Modello e dell'esigenza del SALUMIFICIO VAL RENDENA che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.lgs. 231/2001 sulla base di regole procedurali.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

Affinché possa avere efficacia esimente per il SALUMIFICIO VAL RENDENA, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 deve prevedere, come indicato dall'art. 6, comma 2, lett. e), art 6, comma 2-bis, lett. d) e dall'art. 7, comma 4, lett. b), *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"* stesso.

I requisiti cui il sistema sanzionatorio deve rispondere, sono desumibili dalla dottrina e giurisprudenza esistenti che li individuano in:

- ✓ **Specificità ed autonomia:** la *specificità* si estrinseca nella predisposizione di un sistema sanzionatorio interno al SALUMIFICIO VAL RENDENA, inteso a sanzionare ogni violazione del Modello, indipendentemente dal fatto che da essa consegua o meno la commissione di un reato; il requisito dell'*autonomia*, invece, si estrinseca nell'autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno rispetto ai sistemi esterni (es. giudizio penale): in altri termini, il SALUMIFICIO VAL RENDENA è chiamato a sanzionare la violazione indipendentemente dall'instaurarsi di un giudizio penale e dell'andamento del giudizio penale instauratosi, e ciò in considerazione del tipo di violazione afferente i protocolli e le procedure previste nel Modello;
- ✓ **Compatibilità:** il procedimento di accertamento e di comminazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con il SALUMIFICIO VAL RENDENA;
- ✓ **Idoneità:** il sistema dev'essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione di commissione dei reati;

- ✓ **Proporzionalità:** la sanzione applicabile od applicata deve essere proporzionata alla violazione rilevata. La proporzionalità della sanzione dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:
 - gravità della violazione;
 - tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale;
- ✓ **Redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i destinatari.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare del SALUMIFICIO VAL RENDENA è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore).

Il requisito fondamentale afferente alle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata.

In ogni caso, deve essere assicurato il **diritto di difesa** al soggetto al quale sia ~~stato~~ contestato l'addebito.

Il SALUMIFICIO VAL RENDENA ha, quindi, adottato un sistema disciplinare (di seguito, anche 'Sistema Disciplinare') volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

SALUMIFICIO VAL RENDENA, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Sanzionatorio sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore; assicura altresì che l'*iter* procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è conforme al disposto dell'art. 7 della L. n. 300, del 30 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori).

Per i destinatari che siano legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (Amministratori, membri del Comitato di Controllo sulla Gestione, dell'Organismo di Vigilanza e in generale i Soggetti Esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

10.1 Funzione del Sistema Disciplinare.

Sono passibili di sanzione le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" e dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o operanti in nome e/o per conto del SALUMIFICIO VAL RENDENA.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Rimane naturalmente salva la facoltà del SALUMIFICIO VAL RENDENA di applicare le sanzioni previste dalle Leggi in materia e dalle prassi aziendali con riferimento a condotte non rilevanti per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

10.2 Struttura, Elaborazione e Adozione del Sistema Disciplinare

Il Sistema Disciplinare, oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti in posizione apicale ed ai dipendenti, è affisso in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

10.3 I Soggetti destinatari del Sistema Disciplinare

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello ex D.lgs. 231/01 stesso.

I destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel Modello stesso.

10.3.1 Gli amministratori e gli altri soggetti in posizione "apicale"

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nelle Procedure ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono una posizione c.d. "apicale". Fanno parte di questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo" dell'Ente (cfr. art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto). In tale contesto, assume rilevanza, *in primis*, la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo del SALUMIFICIO VAL RENDENA, nonché le figure dirigenziali "apicali". Tutti i membri di tali organi sono passibili delle sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare per l'ipotesi di violazione delle previsioni del Modello.

10.3.2 I dipendenti

Come già specificato, il Decreto prevede l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

In tal senso è necessario considerare la posizione di tutti i dipendenti legati al SALUMIFICIO VAL RENDENA da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti o anche soggetti al potere datoriale di SALUMIFICIO VAL RENDENA in forza di un rapporto di somministrazione (es. dirigenti non "apicali", quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, lavoratori in somministrazione etc.; di seguito, anche i "**Dipendenti**").

10.3.3 I membri degli organi di controllo

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse dai membri degli organi di controllo.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- ✓ i membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- ✓ i membri del Comitato per il controllo della gestione.

10.3.4 Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta per conto del SALUMIFICIO VAL RENDENA (di seguito collettivamente denominati "**Terzi Destinatari**").

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- ✓ tutti coloro che intrattengono con SALUMIFICIO VAL RENDENA un rapporto di lavoro di natura non subordinata (collaboratori a progetto, consulenti, etc.);
- ✓ i collaboratori a qualsiasi titolo, tra i quali rientrano anche i soggetti che prestano in favore del SALUMIFICIO VAL RENDENA la loro professione in modo continuativo (c.d. "incarichi professionali");
- ✓ i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto del SALUMIFICIO VAL RENDENA;
- ✓ i fornitori ed i *partner*;
- ✓ i Soci.

10.4 Le Condotte Rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva o delle condizioni contrattuali, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello adottato dal SALUMIFICIO VAL RENDENA.

Le possibili violazioni.

Sono di seguito indicate le violazioni disciplinarmente rilevanti:

- A. violazione di procedure interne del SALUMIFICIO VAL RENDENA o di procedure/protocolli previsti dal Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle procedure o alle istruzioni operative del SALUMIFICIO VAL RENDENA o alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico;
- B. violazione di procedure interne del SALUMIFICIO VAL RENDENA o di procedure/protocolli previsti dal Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle procedure o alle istruzioni operative del SALUMIFICIO VAL RENDENA o alle prescrizioni del

Modello stesso o del Codice Etico, che espongano SALUMIFICIO VAL RENDENA a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati presupposto;

- C. violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura, ovvero mediante impedimento del controllo o dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- D. adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle procedure o alle istruzioni operative del SALUMIFICIO VAL RENDENA o alle prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
- E. adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle procedure o alle istruzioni operative della Società o delle prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico del SALUMIFICIO VAL RENDENA di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001;
- F. inosservanza delle regole e dei principi contenuti nel Codice Etico;
- G. inosservanza degli obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico;
- H. omessa vigilanza in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti funzionale alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio-reato;
- I. commissione di uno dei Reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001.

Sono, inoltre, indicate le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente disciplinarmente rilevanti catalogate secondo un ordine crescente di gravità:

- J. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi punti K, L e M;
- K. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi punti L e M;
- L. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo punto M;
- M. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

N. violazione o omissione per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi prescrizione diretta a prevenire inquinamento o danno ambientale.

Inoltre, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente sistema disciplinare la elusione fraudolenta del Modello (anche nella forma del tentativo di elusione), nonché la violazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, lett. d) del D. Lgs. n. 231/01 in tema di segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 stesso, o di violazioni del Modello, ossia violazione delle disposizioni e della policy aziendale in tema di modalità di gestione di segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

In particolare sono sanzionabili disciplinarmente i soggetti che, a seguito dell'attività di indagine svolta dall'Organismo di Vigilanza, siano ritenuti responsabili per le seguenti condotte (art. 21 D.Lgs. 24/2023):

- mancata predisposizione e/o manutenzione dei canali di segnalazione ex art. 6, comma 2 bis lett. d) del D. Lgs. 231/2001, ovvero loro inadeguatezza alle finalità prescritte;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- adozione di procedure non conformi a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. 24/2023 o non idonee;
- mancato rispetto della procedura con conseguente omessa attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- mancato rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi direttamente o indirettamente legati alla segnalazione e/o mancata predisposizione di strumenti adatti ad evitare tali atti (art. 17 D.Lgs. 24/2023);
- adozione di comportamenti di ostacolo alle segnalazioni, anche tentati;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento al diritto di riservatezza (art. 12 D.Lgs. 24/2023);
- la diffusione dell'identità di colui che effettua una segnalazione ai sensi della legge, salvo che costituisca atto dovuto in base a norme di legge e/o di contrattazione, ovvero adempimento di un dovere e/o di un ordine legittimo della pubblica autorità;
- le condotte di chi pone in essere segnalazioni quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (art. 16 D.Lgs. 24/2023);

Costituisce altresì motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori la violazione delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del Nuovo Codice Privacy 2018 (D.Lgs 196/2003 Coordinato con il D.Lgs 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

10.5 Sanzioni previste e categorie di destinatari

Sono indicate con riguardo a ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di Destinatari.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, la **gravità** dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- ✓ i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- ✓ la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- ✓ l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per il SALUMIFICIO VAL RENDENA e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- ✓ la prevedibilità delle conseguenze;
- ✓ le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La **recidiva** costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave, nei limiti delle previsioni della contrattazione collettiva, ove applicabile.

In ogni caso, le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni sono commisurate al livello di responsabilità e autonomia del destinatario, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui il SALUMIFICIO VAL RENDENA può ragionevolmente ritenersi esposto, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001, a seguito della condotta censurata.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto del SALUMIFICIO VAL RENDENA di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al SALUMIFICIO VAL RENDENA, come nel caso di applicazione allo stesso da parte del giudice delle misure e sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

10.6 Procedimento disciplinare

È disciplinato il procedimento d'irrogazione e applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, regolando, per ognuno:

1. la fase della contestazione della violazione all'interessato;
2. la relativa controdeduzione da parte del soggetto a cui la sanzione è stata comminata;
3. la fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del Presidente del CdA, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata; sono consentite deleghe formali in relazione alle varie tipologie di provvedimenti disciplinari¹⁵.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze, al management aziendale.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva o dai regolamenti aziendali applicabili.

10.7 Misure nei confronti dei Dipendenti

La violazione, da parte dei dipendenti soggetti ai CCNL applicati dal SALUMIFICIO VAL RENDENA, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello e del Codice Etico costituisce illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti del SALUMIFICIO VAL RENDENA, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali norme speciali applicabili e successive modifiche e/o integrazioni, sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL di riferimento (CCNL Alimentari, aziende industriali):

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
- e) licenziamento individuale.

È intesa l'applicabilità di tutte le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di procedimento disciplinare. Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la prescrizione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti all'interno del SALUMIFICIO VAL RENDENA, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

Esclusivamente in via esemplificativa e non esaustiva si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:

¹⁵ Sono state attribuite al Vice presidente, con firma libera e disgiunta, le seguenti deleghe:

1) direzione del personale nella più ampia accezione di gestione delle risorse umane aziendali, improntando l'operato a criteri di efficienza, valorizzazione delle persone, meritocrazia e fidelizzazione. la delega si intende comprensiva delle proposte di provvedimenti disciplinari, assunzioni, licenziamenti, modifica e/o integrazione dell'organigramma aziendale, predisposizione e aggiornamento del mansionario.

1. **ammonizione verbale:** per le mancanze più lievi; ad esempio, nei casi di violazione colposa delle procedure e prescrizioni indicati nella presente Sezione, al precedente capitolo "Le Condotte Rilevanti" e/o errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore aventi rilevanza anche esterna;
2. **ammonizione scritta:** nei casi in cui il lavoratore sia recidivo nel violare le procedure previste con una ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero verbale. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che, nell'esercizio delle proprie attività, adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto, con l'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive o istruzioni impartite dalla direzione, o dai superiori, nonché adotti un comportamento negligente non grave o ometta la segnalazione o tollerare irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale o da terzi;
3. **multa pecuniaria** non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare, quando il lavoratore risulti recidivo nel violare le procedure previste con una ripetizione di mancanze punibili con l'ammonizione verbale e con la successiva ammonizione scritta.
4. **sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni** quando il lavoratore che ponga in atto comportamenti che, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano carattere di maggiore rilevanza rispetto alla punibilità con sanzioni inferiori. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che, nell'esercizio delle proprie attività, adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto, avente riflessi negativi per l'azienda o per i terzi, con l'inosservanza ripetuta o di una certa gravità delle norme contrattuali o delle direttive o istruzioni impartite dall'Alta Direzione o dai superiori, nonché adotti un comportamento negligente grave o che abbia avuto riflessi negativi per l'azienda o per i terzi o ometta la segnalazione o tollerare gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale o da terzi;
5. **licenziamento** quando il lavoratore adotti un comportamento di gravità tale (o per dolo del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari, o per la recidività, o per la sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, per quanto riguarda nello specifico le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001, saranno applicate tenuto conto di quanto sancito dalle Leggi in materia e dalle prassi aziendali, nonché tenendo conto di:

- a) intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- b) comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- c) mansioni del lavoratore;
- d) posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- e) altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Rimane naturalmente salva la facoltà del SALUMIFICIO VAL RENDENA di applicare le sanzioni previste dalle Leggi in materia e dalle prassi aziendali con riferimento a condotte non rilevanti per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Ai fini della determinazione della recidiva, con specifico riferimento alle condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si considerano soltanto le sanzioni disciplinari inflitte nel corso degli ultimi due anni.

È fatta salva la prerogativa del SALUMIFICIO VAL RENDENA di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e policy interne e dalle regole comportamentali da parte di un dipendente.

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato a:

- a) livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- b) eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- c) grado di intenzionalità del suo comportamento;
- d) gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta a seguito della condotta censurata.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze, al management aziendale.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte, per condotte rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, è il Presidente del CdA, il quale stabilirà le sanzioni anche tenendo conto delle eventuali indicazioni non vincolanti dell'Organismo di Vigilanza, in base a quanto definito dalle singole disposizioni di legge (a titolo esemplificativo D. Lgs. 231/2001, D. Lgs. 81/2008).

Restano ferme tutte le prescrizioni in termini di rispetto dell'iter Disciplinare previsto da Legge, CCNL e prassi aziendali.

In ogni caso, per tutte le ipotesi sopra descritte, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comma 2-quater, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto che segnala condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del modello di organizzazione, è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

10.8 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni

del Modello stesso o del Codice Etico, il SALUMIFICIO VAL RENDENA applica nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL per i dirigenti e dalla relativa giurisprudenza.

Per i Dirigenti con mansione apicale eventuali contestazioni da muovere con relative sanzioni da comminare in seguito a violazione delle previsioni del Modello ex D.Lgs. 231/2001, dovranno essere decise dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente del CdA, informando il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e avendo cura di tutelare gli interessi dell'azienda senza pregiudicarne l'immagine.

10.9 Misure nei confronti degli Amministratori

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni previste dal presente disciplinare da parte di un amministratore saranno applicate le seguenti sanzioni:

- ✓ il richiamo scritto;
- ✓ la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- ✓ la revoca dall'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un amministratore legato al SALUMIFICIO VAL RENDENA da un rapporto di lavoro dipendente, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti apicali o per i dipendenti, descritti nei paragrafi precedenti.

In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'amministratore dall'incarico.

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione, che adotterà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

10.10 Misure nei confronti dei Membri del Comitato di controllo della gestione

In caso di violazione del presente Modello o del Codice Etico da parte di uno o più Componenti del CoCoGe, l'OdV informa l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

10.11 Misure nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello o del Codice Etico da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra gli Amministratori, informa il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi, ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

10.12 Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti, dei Partner, dei Soci e Terzi Destinatari in genere

Ogni violazione da parte delle Società di Service, dei Consulenti o dei Partner o dei Soci delle regole di cui al presente Modello o del Codice Etico agli stessi applicabili, o commissione dei Reati, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al SALUMIFICIO VAL RENDENA, come nel caso di applicazione allo stesso da parte del giudice delle misure o sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure correttive necessarie (ad esempio: risoluzione espressa del contratto).

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da Soci, coerentemente allo Statuto del SALUMIFICIO VAL RENDENA, in caso di violazione del Modello verrà deliberata l'esclusione del socio da parte del Consiglio di Amministrazione.

10.13 Il titolare del potere sanzionatorio

Per i fatti e atti rilevanti ai sensi del Decreto, titolare del potere sanzionatorio è il Consiglio di Amministrazione.

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del superiore gerarchico sulla natura della condotta segnalata, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e il Presidente del CdA, o in assenza, lo stesso Consiglio di Amministrazione, applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costanti verifiche e valutazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione della Direzione.